

## BANCA D'ITALIA

CONSULTAZIONE luglio-agosto 2014

### PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

#### **“OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DEI RISCHI GESTITO DALLA BANCA D'ITALIA”**

#### **OSSERVAZIONI**

Premessa di queste osservazioni è il precisare che intendono proporre *un punto specifico di attenzione*, indipendente dalla corretta finalità alla base della consultazione di ampliare la base conoscitiva circa la condizione di eventuali posizioni scadute relative ai prestiti ottenuti dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza.

L'ipotesi proposta in questo documento presenta alcune sottolineature in termini di *conformità con le procedure applicate dalle società operanti nel segmento dei crediti personali, al consumo e di cessione del quinto, nell'ottica della protezione del soggetto debitore, in merito alle segnalazioni conseguenti al mancato pagamento di rate del prestito.*

La consuetudine della rateazione mensile, in genere affidata alla sottoscrizione di RID bancari, comporta il rischio di *mancati o ritardati pagamenti conseguenti alla non sufficiente copertura del saldo dei conti correnti* cui il RID è affidato nella giornata in cui il trasferimento è previsto dagli accordi contrattuali. La dinamica dei conti correnti nella loro movimentazione generata dal sovrapporsi di più ordini di pagamento può comportare volumi di insoluti in misura superiore all'effettiva debolezza finanziaria del contraente, senza indicare di per se una potenziale condizione strutturale di insolvenza. L'azione di recupero si attiva, in genere in via telefonica e, successivamente, in forma scritta, nei giorni immediatamente seguenti alla scadenza.

Il meccanismo operativo (acquisito da un accadimento effettivo confermato dal cliente e dall'intermediario) è il seguente:

- tempi di comunicazione della posizione di insoluto (media giorni 3);
- attivazione contestuale del processo di recupero attraverso contatto telefonico dell'intermediario, con indicazione del pagamento risolutorio al cessionario e contestuale remissione dell'addebito per una data comunque antecedente la scadenza della rata successiva;
- qualora il pagamento della rata scaduta venga contabilizzato (a seconda delle modalità di esecuzione) dopo la data del riaddebito, si può verificare un doppio pagamento (nell'ipotesi in cui il saldo del conto corrente sia capiente alla nuova data) verso due soggetti distinti (il creditore finanziatore e il cessionario recuperatore);
- qualora il debitore, pagata la rata doppia, provveda alla disdetta del nuovo pagamento, ciò può determinare in modo automatico una condizione di insoluto, ulteriormente gestito dai sistemi informativi dell'intermediario;
- se la comunicazione di tale posizione al cliente lo prevede, il cliente può e deve informare con immediatezza la controparte al fine di evitare qualsiasi rischio di segnalazione al SIC;
- gli automatismi organizzativi e la predominanza di strutture di call center rendono poco gestibile situazioni conseguenti alla sequenza sopraindicata.

La Centrale dei Rischi prevede invece, il passaggio nella posizione a rischio dopo 90 giorni (a seguito della modifica introdotta rispetto alla precedente previsione dei 180 giorni). Le società di cui all'art. 106 del TUB sono invece solite affidare al recupero (in forme invero differenziate) immediatamente dopo il mancato incasso a seguito della incapienza del saldo dello stesso conto corrente. Tale procedura viene correntemente esternalizzata con il ricorso a società di recupero (*captive* o esterne) e il rischio di segnalazioni negative in capo al debitore si concretizza in tempi più rapidi di quelli previsti per i debiti dell'area "corporate", con procedure automatiche e senza la possibilità negoziale e lo scambio di informazioni che caratterizza i rapporti più personalizzati caratteristici del credito alle imprese.

L'automatismo delle procedure, dovuto anche alla numerosità delle posizioni aperte, al costo della personalizzazione del recupero su ammontari limitati e alla differente forza contrattuale degli erogatori nei confronti della clientela individuale, determina una condizione di potenziale difficoltà del debitore, in contrasto con la protezione del consumatore prevista dalla normativa più generale. Nella attuale struttura delle procedure, quest'ultima appare non disporre delle stesse tutele assegnate quando la sua posizione debitoria si sviluppa con regolarità; una condizione da contraente debole difforme dalla tendenza in atto per altri rapporti contrattuali bancari e finanziari.

Altro aspetto è legato al funzionamento di altre centrali informative dei rischi già operanti nei confronti degli intermediari finanziari la cui operatività svolge un ruolo già consolidato quale riferimento ormai stabile per la verifica delle richieste di finanziamento della clientela (la CRIF).

La consultazione qui in fase di valutazione non contempla (per motivi ben comprensibili) alcun collegamento con questa struttura privatistica e presenta il rischio di difformità delle informazioni e di una diversa base informativa sia per i tempi rispetto alla scadenza sia per l'ammontare, considerando i limiti previsti per le nuove segnalazioni alla CR bancaria.

Altro profilo di difficoltà è costituito dalla duplicazione dei flussi informativi, dal possibile disallineamento della procedure informatiche in essere (oppure dal costo delle procedure di uniformità conseguenti).

Dal punto di vista degli intermediari e della utilità nella gestione delle informazioni, la procedura CRIF appare più completa nella valutazione del rischio complessivo, mentre quella CR potrebbe contemplare una numerosità inferiore delle informazioni, il che significa incompletezza.

Nel testo proposto manca inoltre un riferimento in merito alla obbligatorietà di segnalare le posizioni scadute anche quando sotto la soglia dell'ammontare complessivo ed individuale proposto nella consultazione, fermo restando il criterio semplificatorio previsto per la generalità delle segnalazione delle posizioni complessive.

Ulteriore criterio di approfondimento della proposta concerne la differente applicazione fra le banche per le quali i volumi del credito alla persona nelle sue diverse forme rappresenta quota minoritaria, gli intermediari erogatori per i quali si tratterebbe dell'attività caratteristica pressoché esclusiva e i mediatori creditizi che, alla luce della normativa in via di consolidamento, dovessero diventare *anche o solo* erogatori diretti e all'interno dei quali vi sarebbero soggetti dedicati al credito all'impresa, al credito alla persona oppure a composizioni differenti fra i due segmenti.

Ne deriverebbero scelte strategiche differenziate che potrebbero costituire alterazione delle scelte competitive e differenziata valenza delle informazioni assumibili dalla lettura dei dati di ritorno della centrale dei rischi.

Si pone pertanto all'attenzione il rischio che l'innovazione proposta, certamente utile nella sua lettura diretta immediata, non sia tale ex-post a causa dei differenti flussi informativi che deriverebbero dalla differenziazione proposta nell'art.1, comma 2, e della lettura potenzialmente difforme che emergerebbe dai dati CR in confronto con quelli CRIF.

In altri termini, potrebbe costituire area di confusione gestionale la sovrapposizione dei seguenti dati informativi:

- posizione di mancato pagamento di rata, non ancora segnalata in CR;
- posizione di mancato pagamento già inserita nei dati CRIF e non comparente in CR;
- posizione al recupero già esistente nei flussi delle società di recupero (o strutture interne analoghe) a seguito del mancato pagamento, ma non segnalata in CR
- posizioni segnalate a diverso titolo in CRIF, ma non in CR in ossequio alla disciplina regolamentata in questa consultazione..

Altra questione riguarda la difficoltà nell'imporre a strutture private con gestione consolidata (CRIF), e ancora di più a strutture private non coordinate quali le società di recupero, il rispetto di condizioni che non sono coerenti con le logiche economiche che sottendono la loro operatività.

Dal punto di vista degli operatori di cui all'art. 106 ci si può legittimamente chiedere quale risulterebbe il flusso informativo privilegiato da utilizzare per la valutazione di ulteriori aperture di posizioni nei confronti di clienti segnalati in CRIF, ma non in CR, così come la ulteriore diversità tra un dato che deriva dal ripetersi di un mancato pagamento o dall'allungamento oltre i 90 giorni di un ritardo nei confronti di una procedura di recupero che si attiva immediatamente alla scadenza della rata impagata. Ulteriormente, può suscitare qualche valutazione il fatto che il singolo cliente possa risultare non completamente "coperto" qualora operi con intermediari che, non superando il 20% del proprio attivo impegnato in prestiti alla persona, non segnalino alla CR.

In prospettiva si può ipotizzare una procedura differenziata per il segmento del credito personale, oppure per le posizioni al di sotto della soglia dei 75000€ indicata dal D.Lgs 141/10 quale massimo del finanziamento regolato in tale norma. Tale prospettiva esula peraltro dal contenuto della consultazione in oggetto.

Documento per la consultazione e analisi d'impatto semplificata

*Il presente documento contiene la bozza del Provvedimento della Banca d'Italia che dà attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663.*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [rst@pec.bancaditalia.it](mailto:rst@pec.bancaditalia.it); in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Rilevazioni Statistiche, Divisione Centrale dei Rischi, Via Nazionale 91, 00184 ROMA.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.*

Luglio 2014

### **1. Premessa**

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012 n. 663 - assunto a seguito del riordino della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 - all'art 2 stabilisce che partecipano alla Centrale dei rischi le banche e le società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999 (lett. a) nonché le altre categorie di soggetti che la Banca d'Italia può individuare in relazione ai poteri ad essa attribuiti dalla legge di emanare disposizioni nei loro confronti per il contenimento del rischio di credito (lett. b).

Con il presente documento, si sottopone a consultazione il testo del Provvedimento con il quale la Banca d'Italia - in applicazione del suddetto art. 2, lettera b) del decreto ministeriale - individua gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) quale categoria di soggetti tenuta a partecipare alla Centrale dei rischi.

Si fa riserva di fornire indicazioni in merito agli impatti del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 sulla partecipazione alla Centrale dei rischi.

### **2. Il contesto di riferimento**

La Centrale dei rischi, quale sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari e sull'andamento delle relazioni creditizie, assolve una funzione essenziale in un mercato in cui il ruolo dell'informazione nel governo del rischio di credito assume un rilievo crescente. Il perseguimento dell'obiettivo di carattere generale di rafforzare la vigilanza e assicurare affidabilità e correttezza degli operatori viene perseguito anche attraverso la possibilità per gli intermediari di consultare le informazioni di CR; d'altro canto, l'efficacia del servizio dipende in larga misura dalla capacità di intercettare una larga parte dei finanziamenti.

La proposta sottoposta a consultazione è volta ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione degli intermediari in linea con l'evoluzione del mercato del credito ed è anche coerente con gli orientamenti emergenti in sede internazionale in materia di valutazione del merito creditizio. In particolare, i recenti indirizzi assunti dalle istituzioni dell'Unione europea, volti a promuovere politiche atte a incentivare prassi di "responsible lending" da parte degli intermediari e di "responsible borrowing" da parte dei clienti, confermano l'esigenza di un coinvolgimento di tutti gli operatori del credito.

### **3. Analisi d'impatto: caratteristiche e metodologia**

L'analisi d'impatto della regolamentazione è stata condotta in forma semplificata, come previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 277 del 20 luglio 2010 recante le "Linee guida per l'analisi d'impatto della regolamentazione". Si ritiene, infatti, che la contenuta complessità degli interventi e la relativa semplicità delle analisi da compiere consentano di valutare adeguatamente gli impatti sugli intermediari interessati dalle modifiche normative.

Sul piano metodologico, si fa presente che sono state condotte tutte le fasi previste per un'AIR completa, ma con una maggiore flessibilità sul fronte dei contenuti, focalizzando l'attenzione sulle aree d'indagine a maggiore valore aggiunto. In particolare, al fine di definire le diverse opzioni regolamentari, l'analisi si è concentrata sulle caratteristiche operative degli intermediari finanziari attualmente non partecipanti al servizio di

centralizzazione dei rischi. Ciò ha consentito di valutare l'allargamento del perimetro dei segnalanti in termini di arricchimento qualitativo e quantitativo della base dati, avendo comunque presenti le richiamate caratteristiche operative degli enti.

Ai fini della valutazione dei costi si è tenuto conto del contributo fornito da alcuni intermediari finanziari che attualmente non partecipano al servizio e delle osservazioni inviate dalle associazioni di categoria in occasione della prima consultazione sulle "Disposizioni di vigilanza" del gennaio 2012. All'analisi sui benefici hanno contribuito, accanto alla struttura demandata alla regolamentazione, altre unità della Banca d'Italia.

#### **4. Le modifiche proposte.**

Sono individuati quali partecipanti alla Centrale dei rischi, tutti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB. Viene meno sia il principio, oggi vigente, dell'esclusività o prevalenza nell'attività di "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", sia l'esonero, pure oggi previsto, degli intermediari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenta più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

Tuttavia, tenuto conto del limitato contributo informativo, degli oneri da sostenere e del beneficio informativo che potrebbero ricevere, gli operatori che presentino una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento del totale dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi hanno facoltà di non partecipare alla Centrale dei rischi. La quota segnalabile è calcolata applicando al fido accordato (ovvero, all'utilizzo nel caso di fido revocato) i limiti di censimento previsti dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi. La sussistenza di tale condizione dovrà essere verificata dagli intermediari stessi sulla base degli ultimi due bilanci approvati.

Nel definire il criterio di esonero si è mirato a ottenere un equilibrio tra completezza delle informazioni raccolte e contenimento dell'onere segnalativo della rilevazione. A tal fine, avendo presenti le caratteristiche operative degli intermediari partecipanti e non, si ritiene che una "soglia" pari al 20 per cento del totale dei finanziamenti per cassa e di firma è quella che meglio risponde a questa duplice esigenza.

#### **5. Analisi costi benefici**

Si formulano di seguito alcune considerazioni di sintesi in merito ai costi e ai benefici connessi con la partecipazione degli intermediari ex art. 106 TUB al servizio centralizzato dei rischi. Per l'individuazione dei benefici sono state interessate anche altre unità della Banca al fine di valutare compiutamente la rilevanza delle informazioni di Centrale dei rischi per l'esercizio delle attività istituzionali.

##### **Costi**

Con riferimento agli intermediari finanziari, sono stati presi in considerazione sia i costi d'impianto sia quelli di natura ricorrente; per i primi rileva prevalentemente la predisposizione delle procedure di estrazione e di elaborazione dei dati. Sul fronte dei costi di natura ricorrente rilevano le attività connesse con la gestione nel continuo della rilevazione (costi di personale e di carattere amministrativo) nonché quelli relativi alla manutenzione delle procedure. Tali interventi rappresentano per loro natura, soprattutto per le realtà aziendali di minore dimensione, un onere non trascurabile. Va rilevato comunque che i costi possono essere mitigati nel caso gli intermediari facciano ricorso a centri di elaborazione dati esterni.

Nella fase d'individuazione delle possibili alternative regolamentari sono state prese in considerazione anche altre opzioni; in particolare è stata valutata la possibilità di prevedere un generale assoggettamento di tutti gli intermediari finanziari, senza la facoltà di chiedere alcun esonero. Quest'opzione, se da un lato avrebbe accresciuto l'efficacia del servizio di centralizzazione dei rischi, dall'altro è stata ritenuta eccessivamente onerosa per quegli intermediari con un'operatività prevalentemente non oggetto di rilevazione.

I costi incrementali a carico della Banca d'Italia appaiono nel complesso contenuti; le modifiche del perimetro dei segnalanti si tradurranno prevalentemente in compiti aggiuntivi per il personale coinvolto nell'acquisizione, nel controllo e nell'elaborazione delle segnalazioni.

##### **Benefici**

Con riferimento alle finalità di vigilanza assegnate dall'ordinamento alla Banca d'Italia, una corretta gestione del rischio di credito, tramite efficienti procedure di selezione e un costante monitoraggio degli affidati, è elemento cruciale per la stabilità degli intermediari. I servizi informativi della Centrale dei rischi sono orientati a soddisfare queste esigenze informative. Anche sul fronte della misurazione del rischio a fini prudenziali, i dati di Centrale dei rischi si rivelano importanti grazie alla completezza e all'ampia articolazione delle informazioni a disposizione.

Per gli intermediari finanziari, come richiamato in precedenza, il servizio rappresenta un'importante strumento per la valutazione del merito creditizio dei potenziali clienti e per il monitoraggio degli affidati. I partecipanti, nello svolgimento della loro attività, potranno trarre beneficio dall'ampio patrimonio informativo contenuto negli archivi di Centrale dei rischi.

#### **6. Entrata in vigore delle disposizioni**

Fino al termine del periodo transitorio di cui all'art. 10 comma 1 del d.lgs. 141/2010, i soggetti che si iscrivono nell'albo di cui all'art. 106 TUB, come modificato dal suddetto decreto, osservano le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia con il Provvedimento del 10 agosto 1995 e la Circolare n. 139/91 (Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi, 14° aggiornamento).

#### **PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL . . .**

"Intermediari finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia".

#### **LA BANCA D'ITALIA**

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e in particolare l'art. 108, comma 1, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale per gli intermediari finanziari in una serie di materie, tra le quali quella del contenimento del rischio.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR dell'11 luglio 2012 n. 663 e in particolare l'articolo 2 lettera (b), con il quale è stabilito che la Banca d'Italia può individuare altre categorie di soggetti che, in aggiunta alle banche e alle società cessionarie di crediti, sono tenuti all'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi.

CONSIDERATO che la rilevazione dei crediti concessi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB contribuisce ad accrescere l'efficacia informativa del servizio di centralizzazione dei rischi.

RITENUTO coerente con l'obiettivo del contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni il servizio di centralizzazione dei rischi, che costituisce uno strumento di ausilio per gli intermediari di cui all'art. 106 TUB al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi.

RITENUTO opportuno, in relazione alla tipologia di informazioni raccolte dalla Centrale dei rischi, prevedere la possibilità di esonero dal richiamato obbligo per gli intermediari di cui all'art. 106 TUB che presentano un'operatività prevalentemente non oggetto di rilevazione.

#### **DISPONE**

##### **Articolo 1 (Altri soggetti partecipanti)**

1. Sono tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

2. Hanno facoltà di non partecipare al servizio gli intermediari finanziari di cui al comma 1 che presentano una quota segnalabile in Centrale dei rischi pari o inferiore al 20 per cento dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi. La quota segnalabile è calcolata applicando all'accordato di cassa e di firma (ovvero, all'utilizzato nel caso di revoca) i limiti di censimento previsti dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi.

3. La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli ultimi due bilanci approvati e dagli stessi comunicata alla Banca d'Italia.

##### **Articolo 2 (Entrata in vigore delle disposizioni)**

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi i dodici mesi di cui all'art. 10, comma 1 del d.l.vo 141/10. Da tale data è abrogato il provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 sugli obblighi di centralizzazione dei rischi.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che si iscrivono nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, come modificato dal d.l.vo 141/10 osservano le disposizioni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 di cui al comma 1.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE  
Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Rilevazioni Statistiche  
Divisione Centrale dei Rischi  
Via Nazionale, 91  
00184 - Roma

Oggetto: documento in consultazione – “Provvedimento attuativo della delibera CICR in materia di Centrale dei Rischi”.

Si fa riferimento al documento in oggetto con il quale sono state illustrate le modifiche proposte da codesto Istituto a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 luglio 2012, n. 663.


Al riguardo, nel condividere le finalità delle modifiche proposte volte ad incentivare prassi di “*responsible lending*” da parte degli intermediari e di “*responsible borrowing*” da parte dei clienti, si prende atto che tutti gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 T.U.B. sono individuati quali partecipanti alla Centrale dei Rischi, venendo pertanto meno l’attuale esonero previsto per gli intermediari per i quali l’attività di credito ai consumatori rappresenta più del 50% dell’attività di finanziamento.

Si condivide altresì il previsto nuovo criterio di esonero dalla partecipazione alla Centrale per gli intermediari che presentino una quota segnalabile pari o inferiore al 20% del totale dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi, condizione la cui sussistenza dovrà essere verificata dagli intermediari medesimi sulla base degli ultimi due bilanci.

Ciò premesso, si ritiene di avanzare le seguenti osservazioni:

**1. Intermediari di nuova costituzione operanti nel comparto del credito ai consumatori**

Anche in relazione alla riforma in atto del Titolo V del T.U.B., si ha motivo di ritenere che potrebbero richiedere l’autorizzazione ex art 106 dei nuovi intermediari che, pertanto, non possono verificare la sussistenza della condizione di esonero dalla partecipazione alla Centrale, non disponendo di bilanci precedenti.



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

Si chiede se tali nuovi operatori saranno obbligati a partecipare alla C.R. indipendentemente dall'entità della quota segnalabile, ovvero se non sia opportuno prevedere un regime transitorio (es. verifica della sussistenza alla chiusura del primo o del secondo bilancio),

**2. Intermediari operanti nel settore della cessione del quinto dello stipendio e della pensione e operazioni assimilate (delegazioni di pagamento).**

Come è ben noto nelle operazioni della specie è il datore di lavoro, sia pubblico che privato, che provvede al versamento al soggetto erogatore delle trattenute effettuate sugli emolumenti mensili dei clienti finanziati.

Accade spesso che i datori di lavoro, in particolare le Amministrazioni pubbliche, provvedano al versamento delle trattenute effettuate – si tratta normalmente di versamenti cumulativi - con ritardi superiori ai 90 giorni.

Ciò determinerà a carico dell'erogatore, che, per il complesso delle attività svolte, non usufruirà del previsto esonero, dell'obbligo di segnalare in Centrale il cliente finanziato, che invece ha regolarmente subito la trattenuta stipendiale sin dal primo mese previsto nel piano di ammortamento del finanziamento.

Tale situazione, comporterà, come del resto è già avvenuto, l'insorgere di contenziosi, anche in sede giudiziaria.

Vi è poi il profilo connesso agli adeguamenti patrimoniali per le operazioni "incagliate", certamente nel caso in esame non causate dalla situazione del cliente.

Si tenga presente al riguardo che trattasi di crediti solo formalmente incagliati a causa dei ricordati ritardi delle Pubbliche Amministrazioni e che, pertanto, rientrano nella quasi totalità "in bonis", anche nell'ipotesi di sospensione o perdita del posto di lavoro, stante l'insieme delle garanzie previste per legge per tali operazioni.

Si chiede, pertanto, considerata la peculiarità delle operazioni in parola, di valutare le seguenti alternative:

- a) prevedere una esenzione specifica dalla segnalazione C.R. per i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e assimilate;
- b) prevedere in ogni caso per tali finanziamenti una esenzione della segnalazione di "incaglio";



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

Associazione fra intermediari finanziari non bancari

- c) segnalare il cliente (cedente) unitamente al datore di lavoro (ceduto).

In ordine a quest'ultima ipotesi si tenga presente che l'omesso e/o ritardato versamento delle trattenute a favore del soggetto erogante non rappresenta per il ceduto un aumento del volume di credito allo stesso accordato, in quanto si tratta di una mera diversa destinazione di una quota delle competenze spettante al cedente e non di un finanziamento ricevuto dal ceduto medesimo; al più può rappresentare un indicatore di una tensione finanziaria del ceduto.

Si fa infine presente che la segnalazione relativa al datore di lavoro ceduto dovrebbe in ogni caso essere limitata alle aziende private e non alle aziende pubbliche, in quanto quest'ultima risulterebbe poco significativa (es. disporre di elementi di conoscenza dell'esposizione complessiva dell'INPS, del Comune di Roma e, in generale, delle Amministrazioni pubbliche, ovvero avere cognizione dell'ammontare complessivo delle rate trattenute e ancora non versate dal datore di lavoro pubblico, atteso che si è in presenza di mere difficoltà delle procedure burocratiche).

In attesa di conoscere le determinazioni che codesta Autorità di vigilanza riterrà di assumere in merito ai punti di cui sopra, si inviano distinti saluti.

Roma 8 settembre 2014

Il Segretario Generale  
(Dott. Massimo Marchesi)



**FIN.COFFEE s.p.a.**

Cap.Sociale €. 3.600.000,00 i.v.  
70126 - BARI - via Amendola 152/f - tel 080.5534544 - fax 080.5537318  
E-Mail fincoffee1@saicaf.it - Cod.Fisc. e P.IVA 04105960720 -  
C.C.I.A.A. n°293475 -Reg Soc.Trib Bari n°25834 Elenco n°478/90 Iscr.UIC 10886  
**Gruppo SAICAF spa**

Bari 24/07/2014



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Prot.0767250/14 del 30/07/2014



RACCOMANDATA A.R.

Spett.le  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Rivelazioni Statistiche  
Divisione Centrale Rischi  
Via Nazionale 91  
00184 ROMA

Formuliamo la presente per renderVi noto che l'attuazione del Provvedimento che comporta la partecipazione alla Centrale Rischi per gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'Art. 106 del T.U.B. risulta particolarmente oneroso e problematico per quelle Finanziarie di ridotte dimensioni.

Infatti la sottoscritta Fin.coffee s.p.a., con sede in Bari alla Via Amendola 152/F, è composta solo da n. 3 elementi ed eroga prestiti, di limitato importo e con sottoscrizione di pagherò diretti, solo ed esclusivamente a Bar.

L'instaurazione di questo nuovo servizio comporterebbe per la Fin.coffee s.p.a. un aggravio sia economico che dimensionale.

Quanto sopra abbiamo ritenuto opportuno segnalarVi sperando che possiate, all'atto del Provvedimento attuativo delle delibere C.I.R.C. in materia di Centrale Rischi, quantomeno esimere da queste nuove incombenze quelle Finanziarie così dette piccole.

Sperando di essere stati esaustivi nella esplicazione delle nostre difficoltà e necessità, ci è consentito porgerVi distinti saluti.

Fin.coffee spa

**FIN. COFFEE s.p.a.**  
Un Amministratore Delegato  
Cov. del Lavoro On. Antonio IFRUSSO

**Osservazioni di Assofin sul Documento di consultazione di  
Banca d'Italia del 15 luglio 2014**

**"Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al  
servizio di centralizzazione dei rischi  
gestito dalla Banca d'Italia"**

**SETTEMBRE 2014**



## Premessa

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, desidera esprimere apprezzamento per i contenuti del Provvedimento con il quale l'Istituto di Vigilanza, in applicazione dell'articolo 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663, individua gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) quale categoria di soggetti tenuta a partecipare alla Centrale dei rischi.

Nella parte successiva del presente documento si avanzano alcune richieste di chiarimento riferite a specifiche operatività e si chiede conferma in merito alla corretta interpretazione delle modalità di determinazione della quota segnalabile in Centrale dei rischi al fine dell'eventuale richiesta, da parte degli intermediari finanziari, di esercitare la facoltà di non partecipare al servizio.

### **Osservazioni e richieste di chiarimento al documento in consultazione "Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia".**

#### **Articolo 1, commi 2 e 3**

Si chiede di confermare che, al fine di poter avanzare a Banca d'Italia la richiesta di non partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi, gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB debbano preventivamente accertare che il numero di esposizioni, a prescindere dallo stato di rischio, di importo pari o superiore al limite di censimento previsto dalla normativa emanata dalla Banca d'Italia sul funzionamento del servizio di centralizzazione dei rischi (attualmente pari a 30.000 euro), in essere alle date di chiusura degli ultimi due bilanci approvati, risulti pari o inferiore al 20 per cento del totale delle esposizioni in essere a tali date.

Si chiede, inoltre, di chiarire se la verifica finalizzata alla eventuale richiesta di non partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi debba essere effettuata ciascun anno dopo l'approvazione del bilancio dell'intermediario finanziario e la richiesta a Banca d'Italia di non partecipazione alla Centrale dei rischi debba essere reiterata annualmente (in presenza dei presupposti) oppure se, ottenuta una volta la facoltà di non segnalare, sia sufficiente che l'intermediario si impegni a verificare ed a comunicare a Banca d'Italia l'eventuale sopraggiunto superamento della soglia del 20%.

#### **Altre questioni**

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 luglio 2012, n. 663, ha esteso l'obbligo di partecipazione alla Centrale dei rischi alle società cessionarie di crediti di cui all'art. 3 legge 30 aprile 1999, n. 130 (società veicolo che



hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei crediti). Al fine di contemperare l'opportuno censimento dei crediti gestiti dalle società veicolo cessionarie con il contenimento degli impatti organizzativi ed economici che derivano da tale previsione, si chiede che, con specifico ed esclusivo riferimento alle ipotesi di "auto-cartolarizzazione" - nelle quali la banca o l'intermediario finanziario *originator* sottoscrive, al momento della loro emissione, la totalità dei titoli ABS emessi dalla società veicolo (Circ. Banca d'Italia n. 272) - sia consentito esonerare le società veicolo cessionarie dagli obblighi di segnalazione se l'*originator*, con riferimento ai crediti ceduti alle società veicolo cessionarie, li assume espressamente su di sé.

Nel comparto della cessione del quinto dello stipendio è diffusa la pratica degli intermediari c.d. "mandatari" che erogano in nome e per conto di banche o intermediari finanziari c.d. "mandanti". In breve, le società mandanti concedono plafond di crediti a favore delle mandatarie, le quali erogano i finanziamenti alla clientela finale gestendo i rapporti nel corso della loro intera vita. I crediti restano iscritti nei bilanci delle società mandanti, mentre in quelli delle mandatarie, in virtù della clausola di garanzia "non riscosso per riscosso" da queste ultime sottoscritto, dette posizioni sono iscritte sotto la linea, tra le "garanzie ed impegni". Si chiede di chiarire, in queste ipotesi, quali tra i soggetti descritti (mandanti e mandatari) siano tenuti alla segnalazione dei crediti in questione nella Centrale dei rischi.

Sempre con specifico riferimento ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione o mediante delegazione di pagamento, si sottolinea la peculiarità di tali operazioni che prevedono l'obbligo di versamento degli importi all'intermediario creditore (pagamento delle rate di rimborso) da parte dell'amministrazione terza ceduta o delegata (il datore di lavoro o gli enti pensionistici del prenditore), anziché da parte del debitore principale, cedente o delegante. A tale riguardo si rilevano non pochi casi di ritardato pagamento da parte delle amministrazioni terze cedute/delegate pur in presenza della trattenuta sullo stipendio/pensione del debitore principale, con la conseguenza che quest'ultimo, pur vedendosi addebitato l'importo (che va a decurtare lo stipendio/la pensione percepito/a), risulta segnalato in Centrale dei rischi in quanto l'intermediario creditore tenuto alla segnalazione non ha ricevuto il pagamento. Al fine di evitare l'indebita penalizzazione dei clienti e la conseguente insorgenza di contenzioso, si propone la definizione di criteri di segnalazione specifici per la tipologia di finanziamenti in questione, ovvero la previsione di obblighi segnaletici esclusivamente nei casi di ritardato pagamento imputabile direttamente al debitore principale e non all'amministrazione terza ceduta/delegata.

**Da:** Zenithservice@pec.it  
**Inviato:** giovedì 11 settembre 2014 15.06  
**A:** rst@pec.bancaditalia.it  
**Cc:** Alessandra.baiocco@zenithservice.it  
**Oggetto:** Provv. attuativo in consultazione della nuova delibera CICR in materia di Centrale dei Rischi in consultazione dal 15 Luglio 2014

Egr. Sig.ri,

a seguito dell'analisi del provvedimento in consultazione relativo alla nuova delibera CICR in materia di Centrale dei Rischi, necessiteremmo di un chiarimento in relazione ai soggetti tenuti a partecipare alla Centrale dei Rischi e ai nuovi limiti previsti per richiedere l'esonero.

Il documento in consultazione prevede infatti per gli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 nr. 385 la partecipazione alla Centrale dei Rischi, con la possibilità di richiedere l'esenzione nel caso in cui presentino una quota segnalabile pari o inferiore al 20% del totale dei finanziamenti per cassa e di firma da loro concessi.

Tenendo conto delle motivazioni sottostanti la normativa in consultazione, riterremo che la valutazione circa la sussistenza dei nuovi requisiti debba essere effettuata anche per le SPV che abbiano in corso operazioni per le quali sia stata richiesta ed ottenuta l'esenzione della partecipazione alla Centrale dei Rischi.

Tuttavia sarebbe opportuno, ad avviso della scrivente, una conferma al riguardo.

Ringraziando anticipatamente per la Vostra attenzione porgiamo cordiali saluti.

Alessandra Baiocco

Zenith Service S.p.a.

Head of Compliance